



Spett.le
Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certifi-
cazione

Piazza Cavour, 5
20121 Milano
infrastrutture@autorita.energia.it

09 Settembre, 2013

DCO 329/2013/R/eel – Modalità operative per l'attuazione delle norme in materia di agevolazioni tariffarie alle imprese a forte consumo di energia, di cui al decreto del Ministro dell'Economia e Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, del 5 aprile 2013.

E.ON Italia S.p.A.
Institutional Relations,
Licensing & Regulatory
Affairs
Francesca Posti
T +39 06 95056784

Osservazioni di carattere generale

Via Andrea Doria, 41
00192 Roma
www.eon.it

Con il presente documento E.ON Italia S.p.A. intende esprimere le proprie osservazioni in merito alle proposte dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito: AEEG) presentate nel documento di consultazione (di seguito: DCO) in oggetto, contenente proposte operative per il riconoscimento alle imprese a forte consumo di energia delle agevolazioni tariffarie spettanti in conformità al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 5 Aprile 2013.

In termini generali riscontriamo nelle proposte presentate dall'AEEG una indubbia complessità operativa. Pur condividendo l'esigenza sollevata dall'AEEG di individuare un criterio di maggiore selettività nell'individuazione dei soggetti beneficiari, tuttavia il processo di ammissione all'elenco dei clienti "energivori" non può prescindere da un informato coinvolgimento di una serie di soggetti, Cliente Finale/Cassa Conguagli/Distributore/Fornitore.

Il meccanismo ipotizzato dal Regolatore ha già destato alcuni dubbi nei clienti finali: i fornitori sono già attivi per la gestione di numerose richieste di informazioni e di supporto tecnico-operativo provenienti da clienti finali potenzialmente aventi diritto alle agevolazioni previste.

Per le ragioni sopra richiamate, accogliamo positivamente la predisposizione di un elenco dei clienti "energivori" ammessi al meccanismo di incentivazione tariffaria. Tuttavia segnaliamo quanto segue:

- ✓ *semplicità di accesso al meccanismo*: riteniamo che alcuni dei dati minimi richiesti per la compilazione dell'istanza di ammissione non siano di immediata reperibilità da parte del cliente finale. In tal senso, auspichiamo una semplificazione nella modalità di redazione dell'istanza ricorrendo eventualmente all'ausilio del Distributore per la compilazione dei dati tecnici di consumo e di autoproduzione di energia elettrica (disponibili ove rilevati). Parimenti alcuni

Sede legale
Via Vespucci 2
20124 Milano

Capitale Sociale
€ 500.000.000,00 i.v.
P.Iva / C.F. 04732570967
R.E.A. 1768583
Soggetta a direzione
e coordinamento del
socio unico
E.ON Aktiengesellschaft

dati di costo effettivo potrebbero essere il risultato di un algoritmo che in automatico calcoli il dato attingendo dai dati di input caricati dal cliente. A nostro avviso tale auspicata semplificazione salvaguarderebbe anche il cliente dal commettere errori materiali nella compilazione dell'istanza;

- ✓ *trasparenza nei flussi di informazione*: con riferimento alla predisposizione e aggiornamento dell'elenco dei clienti ammessi al meccanismo, al fine di garantire trasparenza e completezza nel flusso di informazione che deve pervenire al Distributore per la corretta applicazione delle agevolazioni tariffarie, riteniamo non percorribile la proposta di cui al punto 6.2 lettera a) che, in quanto demandata all'iniziativa del cliente finale, è suscettibile di potenziali ritardi e/o carenze informative (che peraltro verrebbero attribuite ad un soggetto non sottoposto a regolazione) in grado di mettere a rischio il corretto funzionamento del meccanismo stesso. Per tale ragione auspichiamo l'adozione della proposta di cui al punto 6.2 lettera b).
- Tuttavia, riteniamo la medesima proposta non completa: la comunicazione della Cassa Conguaglio rivolta al Distributore non prevedrebbe, infatti, alcun flusso di comunicazione verso il Fornitore. A nostro avviso per garantire il corretto trattamento economico dei propri clienti finali il Fornitore non può prescindere da una completa informativa che contenga non solo l'indicazione del fatto che il proprio cliente è un soggetto avente diritto a ricevere eventuali agevolazioni tariffarie (con eventuale dettaglio per POD), ma anche l'evidenza della classe di agevolazione assegnata alla singola fornitura. Come già segnalato in altre occasioni, la fatturazione passiva e la fatturazione attiva non avvengono necessariamente in modo consequenziale. Per tale ragione nella prassi i sistemi di fatturazione delle società di vendita riproducono gli impianti tariffari per la fatturazione dei servizi di rete e degli oneri di sistema. Alla luce di detta considerazione prevedere un flusso di comunicazione che assicuri anche all'esercente la vendita la piena informativa appare una fase imprescindibile del processo descritto nel DCO.
- Per tali ragioni, riteniamo che il flusso di comunicazione previsto nel DCO (punto 6.2 lettera b)) debba essere integrato come segue:
- la Cassa Conguaglio dovrà trasmettere in modo tempestivo l'informazione anche all'esercente la vendita per consentire al medesimo di porre in atto le necessarie attività nei propri sistemi di fatturazione che garantiscano la corretta applicazione delle agevolazioni previste;
 - il flusso di comunicazione proveniente dalla Cassa Conguaglio dovrà contenere un adeguato livello di dettaglio con evidenza dei singoli POD nella titolarità del singolo cliente ammessi al meccanismo;
 - nella fatturazione del servizio di distribuzione dovrà essere indicato, con evidenza separata e per singolo POD, quale voce è soggetta a sconto percentuale per effetto dell'agevolazione tariffaria.

Riteniamo, inoltre, utile segnalare che l'applicazione di aliquote ridotte percentualmente in ragione dell'indice di intensità energetica del singolo cliente finale non è un processo parametrizzabile in modo standardizzato nei sistemi di fatturazione; non potrà quindi essere immediata l'applicazione dei suddetti sconti. Sarà al contrario neces-

sario prevedere una tempistica di attuazione compatibile con le attività che le società di distribuzione e gli esercenti la vendita sono chiamati a compiere per il riconoscimento dell'agevolazione ai clienti finali legittimati (a mero titolo esemplificativo si richiama il processo definito dall'AEEG per l'applicazione del bonus sociale ai clienti finali in caso di disagio economico: come previsto dalle delibere ARG/elt 117/08 e ARG/gas 88/09 il Distributore eroga il bonus non prima del secondo mese successivo alla comunicazione da parte del Comune titolato a ricevere le istanze).

Per quanto riguarda poi il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie per il primo anno di applicazione, tenuto conto anche delle disposizioni di cui alla delibera 340/2013/R/eel, si ritiene pienamente condivisibile la previsione di un meccanismo semplificato come quello ipotizzato nello spunto per la consultazione Q.11 secondo cui sarebbe la Cassa Conguaglio ad erogare un importo *una tantum* al cliente finale avente diritto. Un tale meccanismo a nostro avviso permetterebbe un'applicazione certa delle agevolazioni previste anche a valere sul 2013.

In questo modo verrebbero, inoltre, superati 2 elementi di criticità relativi al fatto che il venditore non avrà bisogno di intervenire repentinamente sui sistemi di fatturazione per l'applicazione retroattiva delle agevolazioni previste a decorrere dal Luglio 2013 e il flusso informativo che consente di fornire anche al venditore l'indicazione di *quali* clienti siano da ricomprendere nell'elenco dei clienti energivori potrà essere predisposto e implementato con una adeguata tempistica.

Infine, relativamente allo spunto per la consultazione Q.12, non riteniamo condivisibile la previsione che al cliente sia lasciata la facoltà di optare per un conguaglio puntuale degli oneri generali in luogo del meccanismo semplificato, in quanto tali conguagli, da gestire sul singolo punto sarebbero molto onerosi per le ragioni esposte al precedente punto 6 del DCO.

Distinti saluti